

Roma, 23 gennaio 2026

Circolare n. 23/2026

Oggetto: Notizie in breve.

Tributi – Adeguamento tasse e diritti marittimi – Sono state rese note le aliquote delle tasse e dei diritti marittimi, espresse in euro per tonnellata metrica, applicabili nel periodo dall’1 febbraio 2026 al 31 gennaio 2027; tali aliquote sono state aggiornate in base al tasso di inflazione FOI rilevato dall’ISTAT, secondo i criteri stabiliti dall’art.1, c. 4 e 5 del decreto interministeriale MIT–MEF del 24 dicembre 2012. L’avviso contiene due tavole: Tabella A, valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste e Tabella B, valida per i soli punti franchi del porto di Trieste – Avviso ADM del 23 gennaio 2026.

Dogane – Ambiente – ETS – Il 3 dicembre 2025 la Commissione Europea ha pubblicato l’ultima versione aggiornata del Compendio sul valore doganale; nel commento n.20 viene chiarito che i costi relativi alle quote di emissione ETS, sostenuti dalle compagnie marittime per il trasporto di merci verso il territorio dell’Unione con navi di stazza superiore a 5.000 tonnellate, incidono sul prezzo effettivamente pagato o da pagare; tali costi rientrano nelle spese di trasporto e concorrono quindi alla determinazione del valore doganale delle merci ai sensi degli artt. 70 e 71, par. 1, lett. e), del CDU – Avviso ADM del 20 gennaio 2026.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [48/2024](#) e [18/2020](#)
Allegati due
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

DIREZIONE DOGANE
Ufficio Disciplina Risorse Proprie e altri Diritti Doganali

AVVISO TASSE E DIRITTI MARITTIMI – ALIQUOTE ANNO 2026

Roma, 23 gennaio 2026 – Si rendono note le aliquote (espresse in euro per tonnellata metrica) per tasse e diritti marittimi in vigore nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2026 ed il 31 gennaio 2027, adeguate al tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1 commi 4 e 5 del Decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/12/2012 e riepilogate, rispettivamente, nella Tabella A (valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste) e nella Tabella B (valida per i soli punti franchi del porto di Trieste) riportate a seguire.

TABELLA A
(TUTTI I PORTI ITALIANI AD ECCEZIONE DEI PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE)

ADEGUAMENTO ALIQUOTE CALCOLATO IN MISURA PARI AL 75% DEL TASSO DI INFLAZIONE FOI RILEVATO DALL'ISTAT				
TASSA PORTUALE (art. 2 DPR 107/2009) Voci merceologiche	aliquote vigenti dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026		aliquote vigenti dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027	
	aliquota intera [€/t]	aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario [€/t]	aliquota intera [€/t]	aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario [€/t]
1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,1284	0,1069	0,1297	0,1080
2. Cereali	0,5455	0,4919	0,5512	0,4971
3. Carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi	0,7057	0,5988	0,7131	0,6051
4. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nitrato di sodio	0,2460	0,2139	0,2486	0,2161
5. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina	1,0908	0,9839	1,1023	0,9942
6. Altre merci	0,8342	0,7271	0,8430	0,7347

TABELLA B
(PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE)

ADEGUAMENTO ALIQUOTE CALCOLATO IN MISURA PARI AL 100% DEL TASSO DI INFLAZIONE FOI RILEVATO DALL'ISTAT					
TASSA ERARIALE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE (art. 8 DI 339/1989) Voci merceologiche	aliquote vigenti dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026 [€/t]	aliquote vigenti dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027 [€/t]	TASSA PORTUALE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE (art. 9 DI 339/1989) Voci merceologiche	aliquote vigenti dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026 [€/t]	aliquote vigenti dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027 [€/t]
1. Olii minerali e loro derivati	0,0198	0,0201	1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,0296	0,0300
2. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,0156	0,0158	2. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nitrato di sodio	0,0689	0,0699
3. Materiale da costruzione muraria	0,0235	0,0238	3. Cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi	0,1773	0,1798
4. Cereali	0,0395	0,0401	4. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina	0,3549	0,3599
5. Altre merci	0,0786	0,0797	5. per le merci diverse da quelle sopra indicate	0,2367	0,2400

AVVISO

COMPENDIO SUL VALORE DOGANALE: VERSIONE 2025. NOVITÀ ETS.

Roma, 20 gennaio 2025 – Si informa che in data 3 dicembre 2025 la Commissione Europea ha pubblicato l'ultima versione aggiornata del Compendio sul valore doganale¹.

In particolare, al commento n. 20, è stata esaminata la questione dell'incidenza sul prezzo effettivamente pagato o da pagare delle quote di emissione, regolate dall'***European Emission Trading System*** (ETS, direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva UE 2018/410), acquistate da grandi navi, con massa superiore a 5.000 tonnellate lorde, con cui avviene il trasporto di merci fino al territorio europeo.

L'art. 71 par. 1, lett. e) CDU, stabilisce che alla determinazione del valore doganale, secondo il criterio del valore di transazione, concorrono anche **le spese di trasporto fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione**.

In base al suddetto commento del Compendio, recuperando una nozione ampia di spese di trasporto, i costi sostenuti dalla compagnia marittima relativi alle quote di emissione rilevano ai fini della corretta determinazione del valore in dogana ai sensi degli artt. 70 e 71, par. 1, lett. e) CDU.

¹<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/103282442/EU+Valuation+Compendium+2025.pdf/2353c54d-eec3-c4dc-2e30-f9ba7c278c43?t=1768491738168>